

QUADRI

L'ANTICIPAZIONE DEL TFR

Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto

Mariella Colavito

Il trattamento di fine rapporto è una parte della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della chiusura del rapporto di lavoro. Esso spetta a tutti i lavoratori, anche se in periodo di prova. L'ammontare annuo del tfr è dato dalla somma, per ogni anno di servizio, della retribuzione fissa e variabile, divisa per 13,5. La quota così determinata va accantonata e rivalutata ogni anno¹.

Per retribuzione utile si intende, secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte durante il periodo lavorativo, a titolo non occasionale. Restano esclusi i rimborsi spese e quegli elementi retributivi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva.

Sebbene il diritto a percepire il tfr sorga al termine del rapporto di lavoro, la legge ha contemplato la possibilità di chiedere un anticipo. Tale facoltà spetta sia al lavoratore che abbia lasciato il tfr in azienda sia a quello che lo abbia conferito a un

fondo di previdenza complementare².

Quando il tfr è in azienda

Per il tfr rimasto in azienda la facoltà di chiedere un'anticipazione spetta al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, per un importo non superiore al 70% del trattamento maturato alla data della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta dall'ammontare finale.

L'azienda è tenuta a soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto (cioè coloro che hanno almeno 8 anni di anzianità), comunque, del 4% del totale dei dipendenti.

Il limite del 4% rende difficoltoso chiedere l'anticipazione da parte dei lavoratori di aziende con meno di 25 dipendenti, poiché il 4% di 25 è 1 e la legge non permette arrotondamenti. La Cassazione,

¹ legge 29/5/1982, n. 297.

² decreto legislativo 252/2005.



in questi casi, usa un'interpretazione restrittiva, consentendo l'anticipazione del tfr solo alle aziende con più di 25 dipendenti. Dal momento che la legge non dispone nulla circa i criteri che l'azienda deve utilizzare per accogliere le richieste dei lavoratori, generalmente le domande dovranno essere soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione al datore di lavoro. Il contratto del terziario, invece, affronta il problema individuando un ordine di priorità da rispettare nel caso in cui le richieste siano più di una.

Quando è possibile richiedere l'anticipo

La richiesta può essere giustificata da due esigenze. La prima dalla necessità di far fronte a spese mediche per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti Asl.

La seconda per l'acquisto della

prima casa di abitazione per sé o per i figli. Per prima casa si intende un immobile destinato alla normale residenza e abitazione del lavoratore e della sua famiglia. Qualora l'acquisto sia fatto per i figli, il requisito che l'immobile sia la prima casa va riferito al figlio e, pertanto, l'anticipazione spetta al quadro anche se già proprietario della sua abitazione. In passato la legge imponeva l'obbligo di documentare la spesa mediante un atto notarile di compravendita. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo tale obbligo, ritenendo adeguato qualsiasi mezzo idoneo a provare l'acquisto della casa, quindi anche il preliminare di vendita.

Posto che quello appena descritto è il trattamento minimo previsto dalla legge, nulla impedisce che il datore di lavoro conceda, quale condizione di miglior favore, un'anticipazione del tfr anche al lavoratore che non abbia i requisiti di legge e per motivi diversi da quelli espressamente elencati.

La legge 53 del 2000 ha introdotto altre ipotesi che permettono, sempre nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 2120 del codice civile, di ottenere un'anticipazione del tfr: richiesta di congedo parentale, da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari; richiesta di un periodo di congedo non retribuito (accolta dal datore di lavoro) da destinare alla formazione extralavorativa.

Restano salve le condizioni di mi-

glior favore stabilite dalla contrattazione collettiva o individuale.

Tfr e previdenza complementare

Anche i quadri che hanno aderito a una forma pensionistica complementare conferendo il tfr, possono richiedere un'anticipazione della posizione maturata, in alcuni casi tassativi stabiliti dalla legge.

Per sostenere delle spese sanitarie derivanti da gravissime situazioni che riguardano il quadro o i suoi familiari, il lavoratore può chiedere al fondo un'anticipazione pari al 75% della posizione in qualsiasi momento, senza quindi un'anzianità minima di iscrizione. È necessario che le spese riguardino terapie e interventi straordinari certificati da strutture pubbliche competenti.

L'acquisto della prima casa per sé o per i figli permette al quadro, dopo 8 anni di iscrizione al fondo, di chiedere un'anticipazione della posizione non superiore al 75%. L'anticipo è concesso anche per interventi di ristrutturazione, manutenzione e restauro dell'abitazione.

L'ultima ipotesi di anticipazione, pari al 30% della posizione maturata, è prevista sempre dopo 8 anni di adesione al fondo, a fronte di ulteriori generiche esigenze del lavoratore.

In qualsiasi momento successivo l'aderente al fondo potrà reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione, cosa che invece non è possibile per gli anticipi di tfr chiesti all'azienda.



¹ Cassazione 6/3/92, n. 2749.

² ccnl 2/7/04 dipendenti terziario, allegato 7.

³ Corte costituzionale 5/4/91, n. 142.